

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2018



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lello Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Ordinary Assist

Normativa

- 3 Imprese in **contabilità semplificata** - modifica dei **parametri**
- 3 **Sport bonus** – la disciplina attuativa
- 3 **Antiriciclaggio** - Accesso da parte delle autorità fiscali alle **informazioni**
- 4 **Vendita al dettaglio di libri** – disposizioni attuative del credito d'imposta
- 4 **Revisori legali** – enti di interesse pubblico - riciclaggio
- 4 **Revisori legali** - bilanci di Regioni e Province autonome – linee guida della Corte dei conti

Prassi

- 6 **Mini voluntary** - Redditi prodotti all'estero: indicazioni operative
- 6 **Studi settore** - Accesso al **regime premiale**
- 6 **Cambio valute** del mese di **maggio 2018**
- 6 **Fatturazione elettronica** - Conferimento delle **deleghe** per l'utilizzo dei servizi

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Comunicazioni, strumenti e utilità

- 8 **E-fattura**: come utilizzare i servizi gratuiti dell'Agenzia delle entrate
- 8 Dichiarazione **IMU/TASI** per Enti Commerciali/Persone Fisiche: **nuove versioni dei moduli di controllo**

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 8 Codici tributo
- 9 Modelli

L'Agenzia delle entrate informa

- 10 Software
- 10 Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

11 12	Assonime	✓ Aiuto alla crescita economica (ACE) – disposizioni attuative ✓ Iva erroneamente assolta dal cedente o prestatore
	Fondazione nazionale commercialisti	✓ Lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale - profili contabili e fiscali
	Consiglio nazionale del notariato	✓ Nuove S.r.l. ✓ Pubblicità e portale delle vendite pubbliche

Ordinary Assist

NORMATIVA

Imprese in contabilità semplificata - modifica dei parametri Sono stati individuati gli interventi correttivi ai parametri per la gestione delle imprese minori in contabilità semplificata, per consentire a tali soggetti l'applicazione degli stessi sulla base dei dati compilati secondo il criterio di cassa, secondo quanto previsto dall'art. 66 del Tuir. I parametri, previsti dall'art. 3, co. da 181 a 189, della legge n. 549/1995 per la determinazione di ricavi, compensi e volume di affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio dell'attività svolta, sono applicati, per il periodo di imposta in corso al 31/12/17, sulla base delle modifiche apportate alla documentazione tecnica e metodologica contenuta nel DPCM del 29/1/96, che viene ulteriormente modificata prevedendo, per le imprese minori in regime di contabilità semplificata, l'applicazione dei parametri sulla base dei dati contabili individuati ai sensi dell'art. 66 del Tuir e delle rimanenze di magazzino. È bene ricordare che, in attesa della introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) prevista dal 2018, per le attività per le quali non sono stati emanati gli studi di settore, continuano ad applicarsi i parametri previsti dall'art. 3, co. da 181 a 189, della legge n. 549/1995.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 24/5/18 (G.U. n.127 del 4/6/18)</i>
Sport bonus – la disciplina attuativa Pubblicato il decreto che disciplina il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'art. 1, co. da 363 a 366, della legge n. 205/2017, cd. Sport Bonus, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.	<i>Presidente del consiglio dei Ministri, decreto 23/4/18 (G.U. n.130 del 7/6/18)</i>
Beneficiari - sono tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti. Misura – il credito d'imposta è riconosciuto, nel limite del 3x1.000 dei ricavi annui, nella misura del 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso del 2018 e finalizzate alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici, ancorché in regime di concessione amministrativa. Istanze - per usufruire dello sport bonus deve essere presentata una richiesta - mediante invio PEC di apposito modulo reperibile sul sito internet istituzionale - all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dall'apertura di 2 finestre temporali (1/4/18 e 20/8/18)	
Antiriciclaggio - Accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni Le autorità italiane forniscono all'autorità richiedente degli altri Stati della UE tutti gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa. A tal fine utilizzano i dati e le notizie acquisiti ai sensi del D.P.R. n. 605/1973, e hanno accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, contenuti in apposita sezione del Registro delle imprese. Ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative agli uffici dell'Agenzia delle entrate e della G.d.F. è consentito l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 231/2007. L'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni di cui sopra è altresì consentito nello svolgimento dei controlli finalizzati alla verifica del corretto adempimento delle procedure di adeguata verifica ai fini fiscali, previste in attuazione della legge n. 95/2015.	<i>D.lgs. n.60 del 18/5/18 (G.U. n.128 del 5/6/18)</i>

Ordinary Assist

Le nuove disposizioni si applicano alle richieste di accesso alle informazioni formulate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate a decorrere dall'1/1/18.	
Vendita al dettaglio di libri – disposizioni attuative del credito d'imposta Individuate le disposizioni applicative in materia di credito di imposta, per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri.	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, decreto 23/4/18 (G.U. n.130 del 7/6/18)
Beneficiari – chi opera nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1. Requisiti – i richiedenti devono aver sviluppato, nel corso dell'esercizio 2017, ricavi derivanti da cessione di libri, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati. Misura dell'agevolazione – il credito d'imposta è soggetto al regime de minimis ed è concesso per: • max 20.000 euro se la libreria è autonoma; • max 10.000 euro se la libreria fa parte di un gruppo editoriale. Per il gruppo editoriale che comprende 1 o più librerie gestite direttamente, l'agevolazione può essere riconosciuta complessivamente, per ciascun anno, per un importo max pari al 2,5% delle risorse disponibili, che per il 2018 sono pari a 4.000.000 euro. Come si calcola il credito di imposta - il credito è calcolato in base ai costi - sostenuti nel 2017 e per i quali è previsto uno specifico massimale di spesa - relativi a spese connesse ai locali dove è svolta l'attività di vendita: • Imposta municipale unica - IMU; • Tributo per i servizi indivisibili - TASI; • Tassa sui rifiuti - TARI; • Imposta sulla pubblicità; • Tassa per l'occupazione di suolo pubblico; • Spese per locazione, al netto IVA; • Spese per mutuo; • Contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente. Come si richiede l'agevolazione – è necessario presentare entro il 30/9/18, per via telematica, alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo una richiesta da redigersi su appositi modelli non ancora disponibili Utilizzo del credito d'imposta - Il credito d'imposta: • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ma non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap; • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali; • è utilizzabile solo in compensazione in F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello della comunicazione ai beneficiari dell'importo del credito spettante.	
Revisori legali – enti di interesse pubblico - riciclaggio È stato adottato il regolamento con le disposizioni di attuazione del D.lgs. n. 231/2007, in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio , a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.	CONSOB, delibera n. 20465 del 31/5/18 (G.U. n.135 del 13/6/18)
Revisori legali - bilanci di Regioni e Province autonome – linee guida della Corte dei conti L'organo di magistratura contabile ha emanato 3 delibere concernenti le linee guida sui bilanci delle Regioni e Province autonome . Si tratta di:	Corte dei conti, 3 delibere del 14/5/18

Ordinary Assist

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni e delle Province autonome per gli esercizi 2018-2020;2. Linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti sui rendiconti delle Regioni e delle Province autonome per l'esercizio 2017;3. Linee guida per le relazioni dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2017. | |
|--|--|

Ordinary Assist

PRASSI

Minivoluntary - Emersione di redditi prodotti all'estero: indicazioni operative È stato chiarito che i contribuenti ex frontalieri e quelli in passato iscritti all'Anagrafe dei residenti all'estero che hanno ricominciato a prestare attività lavorativa in una zona di frontiera o sono tornati fiscalmente all'estero nel corso del 2017 possono comunque accedere alla procedura di regolarizzazione prevista dall'art. 5-septies del D.L. n. 148/2017. Non possono accedere alla procedura coloro che hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione. Non costituiscono, inoltre, cause di inammissibilità le comunicazioni derivanti dalla liquidazione delle imposte e dal controllo formale delle dichiarazioni (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973). La procedura per ex frontalieri e ex iscritti all'Aire non può essere attivata per le attività e le somme già oggetto della voluntary disclosure e della voluntary bis. Possono però aderire i contribuenti per i quali la voluntary non si è perfezionata per via di una causa di inammissibilità, ad esempio nei casi di carenza della documentazione prodotta a corredo dell'istanza o della tardiva presentazione della richiesta di accesso.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 12 del 13/6/18</i>
Studi di settore - Accesso al regime premiale di accertamento Fornite indicazioni per l'accesso allo specifico regime premiale applicabile ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore (art. 10, commi da 9 a 13, del D.L. n. 201/2011). Per accedere a tale regime è necessario che il contribuente: 1) Sia congruo - dichiarare, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore; 2) Sia veritiero - abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti; 3) Sia coerente - risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 110050 dell'1/6/18</i>
Gli studi cui si applica il regime premiale per il periodo di imposta 2017 sono stati quindi individuati tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno: 1) quattro delle seguenti tipologie: a) efficienza e produttività del fattore lavoro; b) efficienza e produttività del fattore capitale; c) efficienza di gestione delle scorte; d) redditività; e) struttura; 2) tre delle tipologie in precedenza indicate e che contemporaneamente prevedono l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti".	
Cambio valute del mese di maggio 2018 Accertate per il mese di maggio 2018, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore della direzione centrale normativa n. 9195 del 7/6/18</i>
Fatturazione elettronica - Conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi Disciplinate le modalità di conferimento delle deleghe e definite le funzionalità e le informazioni rese disponibili ai delegati nell'utilizzo di taluni servizi, sviluppati a	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del</i>

Ordinary Assist

beneficio degli utenti a supporto dei processi di fatturazione elettronica utilizzabili anche da soggetti appositamente delegati.	<i>direttore n. 117689 dell'13/6/18</i>
I contribuenti possono delegare uno o più intermediari all'utilizzo di tutti i servizi connessi al processo di e-fattura (servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva trasmessi, registrazione dell'indirizzo telematico e generazione del QR-code, ovvero il codice a barre che consente di acquisire in automatico le informazioni anagrafiche Iva e l'indirizzo telematico del contribuente). In alternativa, è possibile delegare separatamente uno o più intermediari al solo servizio di registrazione dell'indirizzo telematico o a quello di consultazione delle fatture elettroniche. Quanto invece al QR-code, potrà essere generato anche all'interno del cassetto fiscale. La delega agli intermediari abilitati può essere conferita dall'operatore Iva sia attraverso l'utilizzo dei servizi telematici Entratel/Fisconline, sia presentando l'apposito modulo presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate. Con le stesse modalità la delega può, in qualsiasi momento, essere revocata. La durata può essere fissata dal delegante per un massimo di 4 anni.	

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ		
E-fattura: come utilizzare i servizi gratuiti dell'Agenzia delle entrate Disponibile il servizio per generare il QR-Code e quello per registrare l'indirizzo telematico prescelto su cui ricevere le fatture elettroniche. I due servizi sono stati realizzati per agevolare la predisposizione e l'invio delle fatture elettroniche da parte dei contribuenti tenuti ad abbandonare la tradizionale modalità cartacea (Legge n. 205/2017) e per rendere più sicura e veloce la ricezione del documento fiscale da parte del cliente titolare di partita Iva (cessionario/committente). Per accedere a questi due servizi, sul sito dell'Agenzia all'interno del portale dedicato "Fatture e corrispettivi" (il servizio di generazione del codice Qr è anche all'interno del cassetto fiscale), è necessario avere le credenziali Spid, Cns (Carta nazionale dei servizi), Entratel o Fisconline.		<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 14/6/18</i>
Dichiarazione IMU/TASI per Enti Commerciali/Persone Fisiche: nuove versioni dei moduli di controllo È stato comunicato che dal 10/7/18 saranno disponibili le nuove versioni dei moduli di controllo per la trasmissione dei dati della dichiarazione IMU/TASI, che faranno riferimento, rispettivamente, alla versione 1/2018 delle specifiche tecniche per le Dichiarazioni IMU/TASI ENC e alla versione 4 delle specifiche tecniche per le Dichiarazioni IMU/TASI EC/PF. Fino a tale data saranno disponibili esclusivamente i moduli di controllo che fanno riferimento alle precedenti versioni delle specifiche tecniche.		<i>MEF, Dipartimento delle finanze, sul sito internet il 13/6/18</i>
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTI		
Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24/8/16, ai sensi dell'articolo 1, co. 745 e 746, della legge n. 205/2017	• "Z149" - denominato "ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti - art. 1, comma 745, della legge n. 205/2017" • "Z150" - denominato "ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni alle imprese individuali e familiari per riduzione versamenti - art. 1, comma 746, della legge n. 205/2017"	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 45 del 19/6/18</i>
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 24-bis del TUIR	"NRPP" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF - NUOVI RESIDENTI - art. 24-bis, comma 2, del TUIR"	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 44 dell'11/6/18</i>
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", delle somme dovute a titolo di imposte, sanzioni ed interessi ai fini della regolarizzazione di cui all'articolo 5-septies	• "8080" denominato "Versamento delle imposte, sanzioni ed interessi ai fini della regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero - articolo 5-septies del decreto legge n. 148/2017".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 43 del 6/6/18</i>

Ordinary Assist

del decreto legge n. 148/2017		
REMISSIONE IN BONIS - utilizzo dei codici tributo 8114 e 8115 nel modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi"	"8114" denominato "Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS"; "8115" denominato "Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS 5 per mille". A decorrere dall'11/6/18, i suddetti codici tributo sono utilizzati esclusivamente nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE),	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 42 dell'1/6/18</i>
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Nazionale Bilaterale Sicurezza, Investigazioni e Tutela "ENBISIT"	"ESIT" denominata "Ente Nazionale Bilaterale Sicurezza, Investigazioni e Tutela "ENBISIT".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 41 dell'1/6/18</i>
MODELLI		
Accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero	Approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero ai sensi dell'articolo 5-septies del D.L. n. 148/2017.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 110482 dell'1/6/18</i>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

Software Disponibili: • software di controllo modello 730 2018 Comunicazione dei dati rettificati da parte del Caf o del professionista abilitato nei casi in cui il contribuente non intenda presentare una dichiarazione rettificativa (versione 1.0.0.); • software di compilazione Consolidato nazionale e mondiale 2018 (versione 1.0.0) e software di controllo (versione 1.0.0); • software di compilazione istanza di regolarizzazione attività depositate e somme detenute all'estero: (versione 1.0.0). Disponibili i seguenti aggiornamenti: • software di controllo dichiarazione Redditi Pf 2018 (versione 1.0.3); • software di controllo dichiarazione Redditi Sp 2018 (versione 1.0.1); • software di controllo dichiarazione Redditi Sc 2018 (versione 1.0.1); • software di controllo dichiarazione Redditi Enc 2018 (versione 1.0.1); • software di controllo Studi di settore (versione 1.0.1); • software di compilazione Studi di settore (versione 1.0.2); • software di controllo modello di pagamento F24 riservato a Banche, Poste e Agenti della riscossione (versione 6.58); • procedura Black Box Adempimento unico telematico (7.1.12).	Agenzia delle entrate, sul sito internet dall'1/6 al 15/6
Archivi, elenchi e altre utilità Disponibili: • specifiche tecniche per l'invio dei dati relativi ai contratti stipulati nel 2017-Comunicazioni locazioni brevi. Disponibili i seguenti aggiornamenti: • tabella degli enti convenzionati per pagamenti di tributi; • tabelle codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo; • archivi del software di controllo Modello F24; • specifiche tecniche Studi di settore; • archivi Catasto Fabbricati – Software Docfa 4.00.4; • archivi Variazioni colturali – Software Docte2; • archivi comuni urbano e terreni Software Voltura catastale.	

Ordinary Assist

DOTTRINA

Aiuto alla crescita economica (ACE) – disposizioni attuative: Assonime

Analizzate le disposizioni attuative della nuova disciplina ACE emanate con il decreto ministeriale del 3 agosto 2017 che ha disciplinato:

- gli effetti delle innovazioni contabili previste dal d.lgs. n. 139/2015;
- alcune innovazioni introdotte da provvedimenti di modifiche al regime ACE apportate da disposizioni emanate successivamente al D.M. 14/3/12
- alcuni aspetti che hanno determinato incertezze in passato in ordine alla determinazione dell'ACE;
- alcune disposizioni ritenute necessarie per correggere distorsioni nell'applicazione della disciplina ACE.

*Assonime, Circolare
n. 13/2018*

Tra gli altri aspetti esaminati, gli esperti dell'Assonime hanno concentrato l'attenzione sugli effetti nella disciplina ACE della correzione degli errori contabili per i soggetti OIC che dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 139/2015 contabilizzano gli errori come di seguito:

- **errori non rilevanti** - nel caso di omessa imputazione di un componente negativo nell'esercizio di competenza, si iscrive tale onere nel bilancio relativo all'esercizio in cui la correzione è effettuata, con conseguente decremento degli utili riferibili a detto esercizio. Invece, qualora si tratti della mancata iscrizione di un ricavo nell'esercizio di competenza, la correzione di detto errore produrrà un corrispondente aumento degli utili dell'esercizio in cui si procede alla correzione.
- **errori c.d. rilevanti** – la correzione di questi errori impatta in modo positivo o negativo direttamente sui saldi patrimoniali di apertura dell'esercizio in cui gli errori sono emendati.

La relazione illustrativa al decreto ACE introduce un criterio **per regolare gli errori ai fini Ace** che è quello di ricondurre gli aggiornamenti contabili agli esercizi in cui gli errori sono stati commessi attraverso apposita **dichiarazione integrativa**. Secondo l'Assonime dalla relazione si evince che tale criterio è vincolante, nel senso che non sarebbe possibile sottrarsi; in caso di errori contabili, mediante la dichiarazione integrativa le imprese devono rideterminare non solo le imposte dovute per il periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore, ma anche la base ACE.

Anche se dalla relazione illustrativa del decreto attuativo sembra emergere che questa soluzione riguardi la generalità degli errori commessi, siano cioè essi errori significativi da appostare nelle scritture patrimoniali di apertura o errori non rilevanti da registrare direttamente a conto economico, l'Assonime ritiene che **questa soluzione dovrebbe essere circoscritta solo agli errori c.d. significativi**, quegli errori, cioè, che sono sanati mediante l'aggiornamento dei saldi patrimoniali di apertura, posto che in tal modo si limita l'aggravio procedimentale che questa regola comporta.

Iva erroneamente assolta dal cedente o prestatore: Assonime

Esaminati i recenti provvedimenti normativi hanno regolamentato le modalità di recupero dell'IVA erroneamente addebitata all'acquirente dal fornitore.

Si tratta, in particolare delle disposizioni

- della legge europea n.167/2017, con cui è stato disposto che – nei casi in cui la non debenza dell'Iva risulti da accertamento definitivo – che il cedente o prestatore può chiedere la restituzione all'Amministrazione finanziaria dell'Iva non dovuta entro 2 anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa;
- della legge n. 205/2017, con cui è stato chiarito che se il cessionario o committente ha detratto l'Iva, la detrazione viene comunque riconosciuta, ma è applicabile una specifica sanzione non proporzionale, compresa fra un minimo di 250 a un massimo di 10.000 euro.

*Assonime, Circolare
n. 12/2018*

Ordinary Assist

In particolare, con riferimento alla disposizione introdotta dall'art. 1, co. 935 della legge di bilancio 2018 - secondo cui <i>"in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale"</i> - è stato osservato che l'espressione <i>"l'applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta..."</i>, potrebbe generare il dubbio che l'ambito di applicazione della disposizione sia limitato ai casi in cui <i>l'imposta è dovuta, ma ne è stata errata, per eccesso, la quantificazione</i>; si tratterebbe, in sostanza, dei casi in cui il fornitore ha applicato erroneamente un'aliquota superiore a quella effettivamente applicabile. <i>L'Assonime non ritiene, tuttavia, che tale restrittiva interpretazione sia quella effettivamente rispondente alla ratio e alla logica della norma; infatti, non sarebbe giustificabile che sia considerata detraibile solo l'imposta applicata in misura superiore a quella dovuta, e non anche quella non dovuta per altri motivi, ad esempio perché, l'operazione in questione è esente o non imponibile, o addirittura esclusa.</i>	
Lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale - profili contabili e fiscali: Fondazione nazionale commercialisti Analizzata la disciplina contabile e fiscale dei lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale quale risulta dopo l'estensione del principio di derivazione rafforzata ai soggetti, diversi dalle micro-imprese ex art. 2435-ter c.c., che redigono il bilancio in base al codice civile. Posto che ai fini dell'individuazione del corretto trattamento fiscale delle commesse pluriennali è necessario distinguere se il soggetto che esegue i lavori: • redige il bilancio IAS/IFRS; • redige il bilancio in base agli OIC • è una micro-imprese, nel documento, per ognuna di queste 3 tipologie di soggetti è esaminato il regime fiscale applicabile.	<i>FNC, documento del 14/6/18</i>
Nuove S.r.l: Consiglio nazionale del notariato Analizzate le disposizioni che hanno interessato la disciplina delle S.r.l. con cui sono state estese alle PMI in forma di S.r.l. le deroghe al diritto societario previste originariamente per le start up innovative e previsto un sistema di circolazione delle quote delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali costituite in forma di s.r.l. attraverso i portali per la raccolta di capitali. Il lavoro dei notai: • definisce l'ambito soggettivo di applicazione di tali provvedimenti; • illustra le deroghe al diritto societario (estensione alle PMI S.r.l. della possibilità di emettere categorie di quote, riconoscere diritti particolari di voto e offrire al pubblico le quote di s.r.l. PMI); • esamina il tema della circolazione delle quote delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali costituite in forma di s.r.l. attraverso i portali per la raccolta di capitali.	<i>CNN studio n. 101/2018</i>
Pubblicità e portale delle vendite pubbliche: Consiglio nazionale del notariato Esaminato il procedimento di pubblicità dell'avviso e dell'ordinanza di vendita nell'espropriazione immobiliare.	<i>CNN studio n. 21/2018</i>

Ordinary Assist

I notai, in particolare hanno soffermato l'attenzione sulla previsione espressa, introdotta con la riforma del 2015, in cui è previsto l'estinzione del procedimento nel caso di omissione di tale pubblicazione nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore munito di titolo esecutivo, pignorante o intervenuto, e che dovrebbe dare impulso alla vendita.

Lo studio illustra, sul punto, la possibilità di un'interpretazione secondo la quale **il professionista delegato potrà riferire al giudice eventuali criticità** sulla pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche, in particolare, in vista della vendita e il giudice potrà, sempre prima della vendita, dare disposizioni al professionista delegato o fissare un termine al creditore o convocare le parti per eventuali determinazioni nel rispetto della ratio della disposizione, ma anche degli interessi delle parti del processo.

Se poi la vendita sia comunque avvenuta e non sia stata impugnata, **resta il dubbio** di una possibile dichiarazione di estinzione, nonostante tale avvenuta stabilizzazione. Secondo i notai tale effetto paradossale può essere evitabile a mezzo di un'interpretazione sistematica di coordinamento tra le norme sul rilievo dei vizi della vendita e quelle sul rilievo dell'estinzione.